

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FIORILLO, DEL TURCO, MAZZUCA
POGGIOLINI, MANIERI, MARINI, BESSO CORDERO, BRUNI
e IULIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

Procedure per la modifica del cognome

ONOREVOLI SENATORI. - La legge di cui alla proposta si propone di razionalizzare il settore della modificazione di cognome, alla luce delle sensibilità ed esigenze oggi presenti nel nostro contesto sociale.

La naturale collocazione delle norme proposte è all'interno del codice di procedura civile, libro quarto, titolo II «*Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone*», in un apposito capo.

Il procedimento previsto è quello rapido della camera di consiglio, con una istruttoria ristretta al massimo.

È prevista una decisione camerale sulla possibilità di sostituire l'uno all'altro cognome, ovvero di aggiungere un secondo cognome al proprio.

Vengono opportunamente tenute separate le posizioni degli interessati di maggiore e minore età; nonchè quelle in cui la domanda è di sostituzione da quelle in cui invece la domanda è di aggiunta di cognome.

È parsa adeguata la possibilità di un genitore (qualora esercente la patria potestà) di formulare l'istanza nell'interesse del minore, ferma la previsione della presenza in contraddittorio dell'altro genitore, e della possibile audizione del minore.

È parso opportuno distinguere il tipo di motivazione a sostegno di una decisione di sostituzione ovvero di aggiunta di cognome. Nella prima fattispecie deve essere data infatti la prova dell'interesse a non avere quel cognome, mentre nella seconda fattispecie dell'interesse ad averne anche uno diverso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, dopo il capo V è inserito il seguente:

«Capo V-bis. - (*Modifica del cognome*). - Art. 736-bis. - (*Modifica del cognome*). - La modifica del cognome si propone con ricorso presentato al presidente del tribunale territorialmente competente tenuto conto del luogo di residenza della persona richiedente o per la quale si chiede la modificazione.

La modificazione del cognome può essere chiesta:

- a) dall'interessato, qualora maggiorenne;
- b) da un genitore esercente la patria potestà, qualora il soggetto di cui si chiede la modificazione del cognome sia minorenn.

La modificazione del cognome consiste:

- a) nella sostituzione del cognome;
- b) nella aggiunta di un cognome a quello già appartenente al richiedente.

La modifica consistente nella modificazione del cognome deve essere congruamente motivata sulla base del pregiudizio per il soggetto a conservare il proprio cognome. La modificazione consistente nell'aggiunta di altro cognome deve trovare motivazione nel ricorso presentato dal soggetto direttamente interessato ovvero da uno dei due genitori esercenti la patria potestà nel caso di minore età del soggetto interessato.

Il presidente del tribunale, letti gli atti ed alla luce della motivazione, può disporre che il genitore esercente la patria potestà, non ricorrente nell'interesse del soggetto minorenne, venga sentito, qualora si tratti di aggiunta di cognome.

In caso di rigetto del ricorso da parte del presidente del tribunale, contro il provvedimento può essere proposta impugnazione, a mezzo ricorso, al presidente della corte di appello competente.

La presenza del procuratore della Repubblica è necessaria, nei due gradi di giudizio, qualora si tratti di minorene per il quale è chiesta la sostituzione del cognome».

Art. 2.

1. Sono abrogati gli articoli dal 158 al 163 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante: «Ordinamento dello stato civile».